



COMUNE DI RADDUSA
Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE (nominato con D.P.R. del 22 maggio 2024, ai sensi dell'art 252 del D.Lgs n. 267/00)

DELIBERA N. 09 del 30.05.2025

Oggetto: Individuazione dei criteri per la liquidazione della massa passiva ai sensi dell'art. 258 del Decreto Legislativo n. 267/00

L'anno duemilaventicinque il giorno 30 del mese di maggio alle ore 11,00 e segg., presso la sede municipale del Comune di Raddusa, è presente il Commissario Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R del 22 maggio 2024, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art.252 del D.Lgs n. 267/00,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 10 del 20.03.2024, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Raddusa;
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 2024 è stato nominato il Commissario Straordinaria di Liquidazione, nella persona del Dott. Alfio Pulvirenti, per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 05 luglio 2024 il suddetto decreto è stato formalmente notificato al suddetto Commissario;
- in data 08 luglio 2024 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato presso il Comune;

Considerato che:

- in data 08.07.2024 è stato pubblicato l'avviso ai creditori mediante il quale sono stati concessi 60 giorni per la presentazione delle istanze, successivamente prorogati, con deliberazione dell'O.S.L. n. 10 del 27.08.2024, per ulteriori 30 giorni;
- con deliberazione n. 07 del 23 maggio 2025, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 26 del 27.05.2025, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, come previsto dall'art. 258, co. 1 del D.L.vo n. 267/2000, formulando l'impegno a reperire ed a mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse necessarie per la liquidazione della massa passiva rilevata, mediante la velocizzazione della riscossione, anche coattiva, dei residui attivi, il recupero delle fasce di evasione e di elusione fiscale, l'alienazione dei beni patrimoniali disponibili e non indispensabili per le finalità dell'Ente;

Richiamato:

- l'art. 258 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

“ co. 2 “... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziate liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4”;

* co.3 "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, .., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione procede al pagamento nei trenta giorni successivi”;

* co. 4 "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio”

* co. 7 "... E restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse liquide dallo stesso messa a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti”.

Dato atto che la massa passiva accertata è quella definita, ai sensi dell'art. 254 co.3 del T.U.E.L. e che, ad essa si farà fronte con la massa attiva, di competenza dell'Ente definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

Ritenuto necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A. ed al fine di assicurare la par condicio tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive

Visti :

- il D.Lgs n. 267/2000, nel testo vigente;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/93 FL del 20 settembre 1993 e n. 28/97 FL del 14 novembre 1997;
- l'art. 14 del Decreto Legge n. 113/2016 convertito con modifiche in legge 7 agosto 2016 n. 160, che attribuisce ai Comuni richiedenti le risorse finanziarie disponibili per l'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto;

DELIBERA

Di individuare i seguenti criteri per la definizione della procedura transattiva stabilendo:

1. Per le istanze di insinuazione al passivo e per i debiti rilevati d'ufficio (sia pervenuti entro i termini di cui agli avvisi pubblici, che tardivamente), la valutazione sarà fatta in base all'ordine cronologico di acquisizione al protocollo.

2. I creditori lavoratori dipendenti dell'Ente saranno liquidati e pagati nella misura del 100%, in via prioritaria, (poiché non si dà luogo al sottoprocedimento transattivo). Si inizierà con i pagamenti riferiti ai debiti da lavoro dipendente ammessi totalmente alla massa passiva, in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. Successivamente si procederà con i pagamenti dei debiti da lavoro dipendente ammessi parzialmente alla massa passiva in ordine cronologico di acquisizione delle istanze al protocollo, ovvero in unica data per tutti i creditori. I predetti debiti saranno pagati soltanto previa acquisizione agli atti d'ufficio di apposita dichiarazione sottoscritta dal creditore, attestante di non avere più nulla a pretendere con riferimento ai crediti oggetto di pagamento maturati fino alla data del 31 dicembre 2021.
3. Gli eventuali crediti vantati dal Comune di Raddusa nei confronti della gestione liquidatoria, saranno trattati per ultimi;
4. Per la definizione transattiva dei crediti vantati dagli istanti al 31/12/2021, sarà proposto ai creditori il pagamento nella misura unica del 40% dell'importo ritenuto ammissibile alla massa passiva, tenuto conto dell'entità presumibile delle risorse di cui potrà disporre l'Organo Straordinario di Liquidazione provenienti dal Comune di Raddusa dalle alienazioni e da eventuali contributi ed anticipazioni di liquidità concesse dallo Stato.
5. che il creditore sarà chiamato a transigere sul credito vantato, nel limite dell'importo ritenuto ammissibile, e dovrà accertare entro 20 giorni lavorativi dalla data di consegna della proposta transattiva. In sede di accettazione della proposta di transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, compresi eventuali interessi, e ad azioni legali in corso o future. Decorso il termine succitato, si procederà all'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4, senza poter procedere all'erogazione di alcun acconto fino alla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione.
6. che entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta ricezione della dichiarazione di accettazione della proposta transattiva si provvederà alla liquidazione del credito oggetto di transazione ed al relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributive e fiscali del soggetto creditore e fatti salvi eventuali atti di cessione del credito. Il suddetto termine di trenta giorni potrà essere superato solo per motivi attinenti l'acquisizione delle predette regolarità contributive e fiscali.
7. che per il pagamento dei creditori sarà prioritariamente utilizzata la somma, già introitata, proveniente dall'anticipazione di liquidità di cui all' art.. 33 del D.L. n.66/2014.
8. Disporre che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata saranno oggetto di gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, anche in deroga al criterio cronologico di presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva;
9. Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

DISPONE

l'inoltro della presente deliberazione, a cura dell'ufficio di segreteria del Comune di Raddusa, a:

- Sindaco Comune di Raddusa;
- Segretario Generale del Comune di Raddusa;
- Responsabile dell'Area di competenza.

di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici comunali:

- a) all'Albo pretorio on-line del Comune e sul sito istituzionale internet dell'Ente;
- b) nell'apposita sezione dell'home page del sito istituzionale internet del Comune, da dedicare a tutti gli atti e gli avvisi dell'O.S.L

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DOTT. PULVIRENTI ALFIO

